A.T.O. G.R.A.

Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'alessandrino Sede Legale Via Galimberti nº 2 – 15121 ALESSANDRIA Sede Operativa Via Plana 22 – 15121 ALESSANDRIA

CONFERENZA di venerdì 11 ottobre 2019 ore 17,00

Ordine del giorno

1) Procedura di affidamento in house ad A.R.AL. S.P.A.. Determinazioni in merito.

Presenti:

CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO

CONSORZIO DI BACINO CASALESE

CONSORZIO DI BACINO NOVESE

Angelo Lamborizio Presidente

Daniele Gazzi Presidente

Angelo Ravera Presidente

COMUNE DI ALESSANDRIA

Paolo Borasio Assessore

COMUNE DI CASALE

Maria Teresa Lombardi Assessore

COMUNE DI NOVI LIGURE

Gian Paolo Cabella Sindaco

Sono altresì presenti:

CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO

Gianluca Galati Direttore f.f.

SRT

Firpo Andrea Direttore generale

ARAL SPA

Angelo Marengo Presidente

Antonella Colona Consigliere di Amministrazione Fabio Quirico Consigliere di Amministrazione

Marco Rivolta Direttore

COSMO SPA

Marco Peretti Direttore

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci Segretario Generale dell'ATO GRA.

Mo

PREMESSO CHE:

La legge Regionale del Piemonte n. 24/2002, ai fini dell'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, ha previsto l'istituzione di una associazione di ambito territoriale (di seguito A.T.O. G.R.A.) e di tre Consorzi di bacino obbligatori che ricomprendono tutti i comuni della provincia di Alessandria; in particolare il Consorzio di Bacino Alessandrino, composto attualmente da 31 Comuni (tra cui il Comune capoluogo Alessandria); il Consorzio di Bacino Novese, composto da 114 comuni e il Consorzio di Bacino Casalese, composto da 43 Comuni.

Ai sensi dell'art. 12 della stessa legge Regionale, è stata stipulata apposita convenzione in data 20 marzo 2006, redatta secondo lo schema di legge e sottoscritta, a livello provinciale, tra i Comuni di Alessandria, Novi Ligure, Casale Monferrato e tra i consorzi di bacino obbligatori citati, ai fini della costituzione dell'A.T.O. G.R.A. L'art. 2, quarto comma, di tale atto prevedeva il passaggio di proprietà delle discariche realizzate successivamente alla data di sottoscrizione all'A.T.O. G.R.A. e il conseguente avvio delle procedure di gara per la scelta del Gestore. Tale passaggio di proprietà non è mai avvenuto e la discarica tutt'ora attiva, nel frattempo ultimata e sita in Comune di Solero (AL), è rimasta di proprietà ad A.R.Al. S.p.A., Azienda a partecipazione pubblica.

Non sono state avviate procedure di gara, sebbene la legge Regionale sopra citata esplicitava come A.T.O. G.R.A. dovesse provvedere all'affidamento del servizio di smaltimento; competenza, peraltro confermata dall'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato ed integrato. La successiva legge regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 non è riuscita a dare attuazione piena alla riforma preannunciata e l'assetto istituzionale sopra descritto è rimasto di fatto immutato.

Durante l'ultimo biennio, il soggetto Gestore / Proprietario A.R.Al. S.p.A. è incorso in una crisi aziendale conseguente a diversi fattori che hanno reso necessaria inizialmente l'approvazione di n. 2 atti di indirizzo da parte del Consiglio Comunale di questo Ente come segue:

- deliberazione n. 70 in data 15 giugno 2018;
- deliberazione n. 82 in data 17 luglio 2018;

per la predisposizione di uno specifico piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni. Entrambi gli atti consiliari sono stati trasmessi alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Il Piano di risanamento prevedeva, fra l'altro, la presentazione di istanza ad una procedura concorsuale di concordato tra i cui requisiti fondamentali rimaneva l'affidamento diretto del contratto di servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani; affidamento di fatto proseguito ininterrottamente dalla costituzione dell'A.T.O. G.R.A. come sopra detto e in considerazione che i Soci pubblici di A.R.Al. S.p.A. detenevano e detengono ancora 34 quote su 100 nello stesso A.T.O. Infatti, con verbale in data 20/07/2018, la Conferenza A.T.O. G.R.A. prevedeva, tra l'altro, che l'operazione di affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, avrebbe comunque dovuto essere sottoposta alla condizione sospensiva di raggiungimento della conformità ai requisiti normativi in materia di *in house providing* e al perfezionamento di idoneo provvedimento atto a rafforzare e formalizzare il controllo analogo di A.T.O. G.R.A. su A.R.Al. S.p.A, ai sensi della legislazione vigente.

Nel frattempo, l'A.N.A.C., con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione), da intendersi richiamata integralmente in questa sede, per quel che concerne l'esercizio del controllo analogo sulle società cd. "in house providing", aveva rilevato che l'Ente aggiudicatore deve esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative dell'organismo controllato ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 secondo comma del D. Lgs. n. 50/2016 e

successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici). Con la delibera predetta, l'A.N.A.C. individua due modalità possibili di esercizio del controllo analogo:

- 1) stipula di patti parasociali tra gli Enti locali soci del gestore *in house* volti ad attribuire direttamente all'ente di governo A.T.O. poteri di influenza determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società;
- 2) cessione delle quote sociali direttamente all'Ente di governo A.T.O.

Per questi motivi i soci di A.R.AL. S.p.A. hanno approvato i patti parasociali con deliberazioni depositate agli atti.

In particolare, con deliberazione consiliare n. 7 del 29 gennaio 2019, sulla base delle motivazioni indicate in premessa allo stesso atto, il Consiglio Comunale di Alessandria deliberava un terzo atto di indirizzo, definendo ulteriori linee guida volte al risanamento della società A.R.Al. S.p.A. Ulteriori linee guida attuate con successiva e ultima deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 aprile 2019, avente ad oggetto: "Art. 2 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - approvazione bozza patti parasociali A.R.Al. S.p.A., approvazione dello schema di contratto del negozio fiduciario che dispone il trasferimento di n. 1 azione della società A.R.Al. S.p.A. di proprietà del Comune di Alessandria ad A.T.O. G.R.A. Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14 febbraio 2019", con la quale è stato:

- approvata la bozza dei patti parasociali per l'attribuzione ad A.T.O. G.R.A. di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla società A.R.Al. S.p.A., ritenendo necessario attribuire direttamente all'Ente di governo A.T.O. i poteri di influenza determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società al fine di garantire le condizioni previste per il controllo analogo e quindi un'influenza continua e determinante sulla Società attraverso un controllo strutturale comportante un'ingerenza sulle scelte programmatiche e straordinarie;
- approvato lo schema di contratto del negozio fiduciario, proposta da A.T.O. G.R.A. con nota del 03/07/2019, che dispone il trasferimento di n. 1 azione della società A.R.Al. S.p.A. di proprietà del Comune di Alessandria ad A.T.O., come, tra l'altro, indicato dal punto 6.2.3. dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in via definitiva con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC) e al fine di consentire ad ATO. G.R.A. la sottoscrizione del patto parasociale si rende necessario che ATO. G.R.A. detenga una partecipazione in A.R.AL. (l'intestazione fiduciaria di n. 1 azioni era già stata approvata dalla Conferenza A.T.O. nella seduta in data 2 aprile 2019).

Il Consiglio Comunale della Città di Genova, in adesione alla procedura di affidamento diretto del contratto di servizio di smaltimento rifiuti dello stesso Ente, con deliberazione n. 32 in data 21 maggio 2019 disponeva, fra l'altro che: "in seguito alla sottoscrizione dei patti parasociali ben potrà essere effettuata l'iscrizione di A.R.Al. S.p.A. all'elenco ANAC degli organismi in house, agendo A.R.Al. S.p.A. quale affidataria del Comune di Genova, per il tramite di AMIU S.p.A., per quanto attiene al trattamento dei rifiuti; attività strumentale al servizio di gestione dei rifiuti di cui AMIU è affidataria in house, nei termini e nel rispetto degli indirizzi pianificatori dei competenti enti sovra ordinati".

In data 5 luglio 2019, il Tribunale di Alessandria – Sezione Civile e Fallimentare, con decreto n. RG 2/19 R.G. CONC., riteneva ammissibile la domanda di concordato presentata da A.R.Al. S.p.A.

Il Presidente di A.T.O. G.R.A., con lettera in data 4 ottobre 2019, ha convocato la Conferenza d'ambito per il 10 ottobre 2019 con un unico punto all'ordine del giorno: "Procedura di affidamento in house ad A.R.Al. S.p.A. Determinazioni in merito".

In data 8 ottobre 2019 (prot. in arrivo 77867), il Segretario della Conferenza di A.T.O. G.R.A., ha rilevato che la deliberazione n. 32 del 21 maggio 2019 sopra richiamata, adottata dal Comune di Genova e avente ad oggetto: "Patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto in Aral spa (2% AMIU spa)", costituisce un mero atto di indirizzo ad AMIU GENOVA, la quale, per poter svolgere il servizio affidatole dall'Ente proprietario, si avvarrà della propria partecipata A.R.Al. S.p.A. e che a parere dello stesso Segretario il meccanismo delineato nella deliberazione

100

citata contrasta con le norme in materia di *in house providing*, con la conseguente "*impossibilità di esprimere un parere pienamente favorevole*";

Nel merito tecnico – giuridico è intervenuto il parere legale, pervenuto in data 9 ottobre 2019, reso ad A.T.O. G.R.A. dagli avvocati Francesca Bonino e Marco Monaco dello Studio Legale Nctm, su incarico di A.R.Al. S.p.A., il quale rileva, fra l'altro, che "non risultano pertanto elementi che pregiudichino l'iscrizione di A.R.Al. S.p.A. o impediscano l'affidamento del servizio smaltimento rifiuti da parte di ATOGRA, anche con riferimento all'affidamento in house "a cascata" che caratterizza il rapporto negoziale tra ARAL, AMIU e Comune di Genova".

DATO ATTO che nella seduta del 10.10.2019 i componenti dell'ATO GRA hanno richiesto una sospensione per un approfondimento della materia oggetto di deliberazione.

Tutto ciò premesso:

PRESO ATTO del complesso percorso istruttorio operato in ordine al Piano di risanamento di A.R.Al. S.p.A. e alla indispensabile necessità di salvaguardare il patrimonio pubblico di questo Ente presente all'interno dello stesso Soggetto partecipato (immobilizzazioni materiali e partecipazione finanziaria), unitamente all'obbligo di garantire senza soluzione di continuità l'erogazione del servizio pubblico indispensabile di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani in assenza di procedure di gara ultimate, avviate e/o in corso di avvio da parte del Soggetto responsabile;

DATO ATTO dei pareri legali sopra richiamati e della qualità di Socio diretto di A.R.Al. S.p.A. da parte della Società AMIU Genova S.p.A. (a totale controllo pubblico); qualità che garantisce la continuità "a cascata" del controllo analogo indispensabile per la qualificazione di soggetto "in house providing" della stessa A.R.Al. S.p.A. nei confronti della Città di Genova;

PRESO ATTO che ATO GRA ha formulato, in data 16/04/2019, richiesta di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016

VISTA la cessione della quota fiduciaria disposta in data 10.10.2019 presso il Notaio Lorenzo Patria di Alessandria.

VISTO il decreto del Presidente di ATO GRA in data 11.10.2019 con il quale è stata nominata per la sola seduta odierna, quale Segretario Generale, la Dott.ssa Francesca Ganci in sostituzione della Dott.ssa Paola Crescenzi, assente giustificata.

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive disposizioni integrative e correttive e in particolare:

- l'art. 5, comma 2, il quale prevede che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";
- l'art. 192, comma 2, il quale prevede che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."(relazione allegata sotto la lettera A)
- l'art. 192, comma 3, prevede che sia "istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto";

VISTA Deliberazione dell'Anac numero 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le "Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTO il D. Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

VISTO l'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 il quale prevede che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"

VISTI gli atti istruttori depositati

PRESO ATTO CHE sussistono i requisiti per la forma di affidamento prescelta

dopo ampia discussione con 75 quote a favore (Comune di Alessandria, Consorzio novese, Consorzio di Bacino alessandrino) e 25 quote astenute (Comune di Novi Ligure, Comune di Casale Monferrato, Consorzio casalese).

DELIBERA

- 1. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo sulla società ARAL S.p.A.
- 2. di AFFIDARE, in house providing, ad ARAL S.p.A. di Alessandria, il servizio di recupero trattamento e smaltimenti dei rifiuti solidi urbani per i 30 comuni afferenti al bacino alessandrino.
- 3. Di STABILIRE la durata dell'affidamento in anni 5
- 4. Di DEMANDARE a ulteriore e successivo provvedimento l'approvazione e sottoscrizione del relativo contratto di servizio.

Il verbalizzanțe

dott sea Francesca Ganci

Il Presidente